

VOUCHER BABY SITTING E ASILO NIDO

L'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n.92, introduce in via sperimentale, per il triennio 2013 – 2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da utilizzare negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi.

Possono accedere al beneficio:

- le lavoratrici dipendenti;
- le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, (ivi comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena), che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- negli 11 mesi successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità, e non abbiano fruito ancora di tutto o parte del periodo di congedo parentale;
- gestanti, la cui data presunta del parto è fissata entro i quattro mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda.

Le lavoratrici madri possono accedere al beneficio anche per più figli, presentando una domanda per ogni figlio/nascituro (in caso di gravidanza plurima) purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati.

Il beneficio consiste nelle seguenti forme di contributo, alternative tra loro:

- 1) contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati;
- 2) voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting;

L'importo del contributo è di 300,00 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi (tre mesi per le lavoratrici iscritte alla gestione separata), divisibile solo per frazioni mensili intere, **in alternativa alla fruizione del congedo parentale**, comportando conseguentemente la rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice.

Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.

Al fine di consentire l'accesso a detti benefici, l'Istituto pubblica, sul proprio sito WEB, un bando nel quale sono stabiliti i tempi e le modalità di presentazione della domanda da parte delle lavoratrici madri, nonché tutte le informazioni relative alla procedura concorsuale e gli adempimenti conseguenti alla formazione della graduatoria.

La **domanda** deve essere presentata all'Istituto in modo esclusivo **attraverso il sito WEB istituzionale**, accedendo direttamente tramite PIN "dispositivo" (circolare n. 50 del 5/03/2011).

In sede di domanda la lavoratrice richiedente deve:

1. indicare a quale dei due benefici intende accedere, ed in caso di scelta del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, indicare la struttura per l'infanzia (pubblica o privata accreditata) nella quale la lavoratrice stessa ha effettuato l'iscrizione del minore;
2. indicare il periodo di fruizione del beneficio, specificando il numero di mesi;
3. dichiarare la rinuncia alla fruizione del corrispondente numero di mesi di congedo parentale;
4. dichiarare di aver presentato dichiarazione ISEE valida. A tal fine si ricorda che la dichiarazione ISEE ha validità di un anno dall'attestazione della presentazione e vale per tutti i componenti il nucleo familiare.

Per maggiori informazioni si può contattare la sede Inps più vicina o collegarsi al sito www.inps.it e digitare nella casella "trova" le parole "voucher baby sitting"